

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale ⁽¹⁾

(2001/C 62 E/23)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 761 def. — 2000/0185(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 22 novembre 2000)

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

Soppresso

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Invariato

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona dei giorni 23 e 24 marzo 2000 si segnala che, affinché l'Europa possa pienamente cogliere le opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro offerte dall'economia digitale basata sulla conoscenza, è necessario che le imprese e i cittadini abbiano accesso ad un'infrastruttura di livello mondiale e a basso costo e ad un'ampia gamma di servizi. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, sono invitati ad operare congiuntamente per introdurre una maggiore concorrenza nelle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e per disaggregare l'accesso locale, ai fini di consentire una marcata riduzione dei costi di utilizzo di Internet. Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha dato il proprio appoggio al proposto piano di azione eEurope ⁽¹⁾, che individua nell'accesso disaggregato alla rete locale un obiettivo prioritario da conseguire a breve termine.

- (1 bis) L'accesso disaggregato all'anello locale integrerà le vigenti disposizioni legislative comunitarie, garantendo un servizio universale ed economicamente accessibile a tutti i cittadini dell'Unione europea, mediante il rafforzamento della concorrenza e dell'efficienza economica, e portando il beneficio massimo per gli utenti finali.

⁽¹⁾ COM(2000) 330 def.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(2) Rete locale (local loop) è il circuito fisico in rame della rete di accesso locale che collega la sede del cliente con la centrale lo stadio di linea o altra apparecchiatura locale equivalente dell'operatore. Come sottolineato nella Quinta relazione della Commissione relativa all'attuazione del pacchetto di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾, la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. I nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e, con le tecnologie di tipo tradizionale, non sono in grado di emulare le economie di scala degli operatori designati come aventi notevole potere nel mercato della rete di telefonia pubblica fissa (in prosieguo «operatori notificati»). Ciò in quanto tali operatori hanno avuto la possibilità di installare le proprie reti infrastrutture metalliche di accesso locale in rame nell'arco di un lungo periodo di tempo, protetti da diritti esclusivi, e hanno potuto finanziare i costi di investimento attraverso rendite di monopolio.

(2) Rete locale (local loop) è il circuito fisico della coppia elicoidale metallica della rete di telefonia fissa pubblica che collega il punto terminale della rete alla sede dell'abbonato alla centrale principale di distribuzione, o altra apparecchiatura locale equivalente dell'operatore. Come sottolineato nella Quinta relazione della Commissione relativa all'attuazione del pacchetto di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾, la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. I nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e, con le tecnologie di tipo tradizionale, non sono in grado di emulare le economie di scala degli operatori designati come aventi notevole potere nel mercato della rete di telefonia pubblica fissa (in prosieguo «operatori notificati»). Ciò in quanto tali operatori hanno avuto la possibilità di installare le proprie infrastrutture metalliche di accesso locale nell'arco di un lungo periodo di tempo, protetti da diritti esclusivi, e hanno potuto finanziare i costi di investimento attraverso rendite di monopolio.

(3) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 13 giugno 2000 concernente la comunicazione della Commissione sul riesame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni ⁽²⁾ sottolinea che è importante consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio elettronico, con interventi di regolamentazione che sostengano questa crescita. Il Parlamento osserva che la disaggregazione dell'accesso locale interessa oggi prevalentemente le infrastrutture in rame di organismi in posizione dominante e che gli investimenti in infrastrutture alternative dovranno essere tali da garantire una redditività ragionevole, così da agevolare la penetrazione di tali infrastrutture in zone dove la loro presenza è ancora scarsa.

Invariato

(4) La fornitura di nuovi circuiti in fibra ottica ad elevata capacità direttamente alle grandi utenze è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Pertanto, il presente regolamento non si applica all'accesso disaggregato alle reti locali in fibra ottica.

(4) La fornitura di nuovi circuiti in fibra ottica ad elevata capacità direttamente alle grandi utenze è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Pertanto, il presente regolamento disciplina l'accesso alle reti metalliche locali, senza pregiudizio per gli obblighi nazionali concernenti altri tipi di accesso alle infrastrutture locali.

⁽¹⁾ COM(1999) 537.

⁽²⁾ AS-0145/2000.

⁽¹⁾ COM(1999) 537.

PROPOSTA INIZIALE

(5) Per i nuovi operatori che entrano sul mercato non sarebbe economicamente conveniente duplicare nella sua interezza e in un lasso di tempo ragionevole l'infrastruttura di accesso alla rete locale in rame dell'operatore storico. Le infrastrutture alternative come la televisione via cavo, il satellite, le reti di accesso via etere in genere non offrono la medesima funzionalità e capillarità.

(6) È opportuno che l'obbligo di fornire un accesso disaggregato alle reti locali in rame sia imposto unicamente ad operatori di rete designati. La Commissione ha già pubblicato un primo elenco di operatori di telefonia pubblica fissa notificati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come aventi rilevante potere di mercato ⁽¹⁾.

PROPOSTA MODIFICATA

(5) Per i nuovi operatori che entrano sul mercato non sarebbe economicamente conveniente duplicare nella sua interezza e in un lasso di tempo ragionevole l'infrastruttura di accesso locale metallica dell'operatore storico. Le infrastrutture alternative come la televisione via cavo, il satellite, le reti di accesso via etere in genere non offrono per il momento la medesima funzionalità e capillarità sebbene le situazioni nei vari Stati membri possano essere diverse.

(5 bis) L'accesso disaggregato alle reti locali consente ai nuovi operatori di competere con gli operatori notificati nell'offerta di servizi di trasmissione dati ad alta velocità binaria per un accesso continuo a Internet e per applicazioni multimediali basate su una tecnologia a linea digitale d'abbonato (DSL) nonché di servizi di telefonia vocale. Un ragionevole requisito dell'accesso disaggregato consiste nel fatto che l'accesso sia necessario per la fornitura di servizi al beneficiario; il rifiuto di tale requisito ostacolerebbe, limiterebbe o provocherebbe una distorsione della concorrenza nel settore.

(6) Il presente regolamento impone l'obbligo di fornire un accesso disaggregato all'anello locale metallico unicamente agli operatori di rete notificati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come aventi rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse ai sensi della pertinente normativa comunitaria. Gli Stati membri hanno già notificato alla Commissione i nomi degli operatori della rete pubblica fissa aventi rilevante potere di mercato conformemente all'allegato I, prima parte, della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), e della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

(6 bis) Un operatore notificato non può essere tenuto a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire, ad esempio qualora il fatto di soddisfare una richiesta provocasse una violazione dei diritti legali di un terzo indipendente. L'obbligo di fornire l'accesso disaggregato all'anello locale non implica che gli operatori notificati debbano procedere all'installazione completa di una nuova infrastruttura della rete locale appositamente per soddisfare le richieste dei beneficiari.

⁽¹⁾ GU C 112 del 23.4.1999, pag. 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (7) Se è vero che i negoziati commerciali sono il metodo più adeguato per raggiungere accordi su questioni tecniche e per fissare i prezzi per l'accesso alla rete locale, l'esperienza ha dimostrato che nella maggior parte dei casi è necessario l'intervento dell'autorità di regolamentazione a causa sia dello squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore che entra sul mercato e quello dell'operatore notificato, sia dell'assenza di alternative. Gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato garantendo le medesime condizioni e la medesima qualità che offrono per i propri servizi o per i servizi offerti dalle loro affiliate o dai loro interlocutori commerciali. A tal fine, la pubblicazione in tempi brevi, da parte dell'operatore notificato di un'adeguata offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato al circuito locale, di preferenza su Internet e sotto la vigilanza dell'autorità nazionale di regolamentazione, contribuirebbe a creare condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. In tali circostanze l'autorità nazionale di regolamentazione può, nell'osservanza della normativa comunitaria, intervenire di propria iniziativa per definire aspetti specifici, tra cui le regole di fissazione dei prezzi, allo scopo di garantire l'interoperabilità dei servizi, ottimizzare l'efficienza economica e recare vantaggio agli utenti finali.
- (8) Per evitare distorsioni, le regole per il calcolo dei costi e la fissazione dei prezzi di accesso alla rete locale e alle risorse correlate (quali la cubatura e la capacità affittata di trasmissione) devono essere trasparenti, non discriminatorie e obiettive. Le regole di fissazione dei prezzi devono consentire al fornitore di accesso alla rete locale di recuperare la spesa sostenuta per predisporre tale struttura e di ottenere una remunerazione ragionevole. Le regole per la fissazione dei prezzi dell'accesso alla rete locale devono promuovere una concorrenza non falsata e sostenibile, e garantire che non vi siano distorsioni delle condizioni del mercato, e in particolare che non vi siano compressioni del margine tra i prezzi praticati dall'operatore notificato per i servizi all'ingrosso e al dettaglio. A tale riguardo occorre che le autorità garanti della concorrenza vengano consultate.
- (7) Se è vero che i negoziati commerciali sono il metodo più adeguato per raggiungere accordi su questioni tecniche e per fissare i prezzi per l'accesso alla rete locale, l'esperienza ha dimostrato che nella maggior parte dei casi è necessario l'intervento dell'autorità di regolamentazione a causa sia dello squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore che entra sul mercato e quello dell'operatore notificato, sia dell'assenza di alternative. In tali circostanze l'autorità nazionale di regolamentazione può, nell'osservanza della normativa comunitaria, intervenire di propria iniziativa, allo scopo di assicurare un'equa concorrenza, l'efficienza economica e il beneficio massimo per gli utenti finali. Qualora l'operatore notificato non sia in grado di rispettare i termini di esecuzione, il beneficiario avrà diritto a una compensazione.
- (8) Per evitare distorsioni, le regole per il calcolo dei costi e la fissazione dei prezzi di accesso alla rete locale e alle relative risorse devono essere trasparenti, non discriminatorie e obiettive. Le regole di fissazione dei prezzi devono consentire al fornitore di accesso alla rete locale di recuperare la spesa sostenuta per predisporre tale struttura e di ottenere una remunerazione ragionevole, al fine di garantire uno sviluppo a lungo termine e un miglioramento dell'infrastruttura d'accesso locale. Le regole per la fissazione dei prezzi dell'accesso alla rete locale devono promuovere una concorrenza non falsata e sostenibile, tenendo conto dell'esigenza di investimenti in infrastrutture alternative, e garantire che non vi siano distorsioni delle condizioni del mercato, e in particolare che non vi siano compressioni del margine tra i prezzi praticati dall'operatore notificato per i servizi all'ingrosso e al dettaglio. A tale riguardo occorre che le autorità garanti della concorrenza vengano consultate.
- (8 bis) Gli operatori notificati devono fornire a terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito ai propri servizi o ai servizi delle proprie consociate o affiliate. A tal fine, la pubblicazione da parte dell'operatore notificato di un'adeguata offerta di riferimento per l'accesso disaggregato all'anello locale, in tempi brevi e preferibilmente su Internet, e sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione nazionale, contribuirebbe a creare condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie.

PROPOSTA INIZIALE

- (9) Nella raccomandazione 2000/417/CE del 25 maggio 2000, relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità ⁽¹⁾, e nella comunicazione del 26 aprile 2000 ⁽²⁾ la Commissione ha dettato linee guida dettagliate per coadiuvare le autorità nazionali di regolamentazione nel disciplinare equamente le varie forme di accesso disaggregato alla rete locale. e per precisare l'applicazione della vigente normativa comunitaria.
- (10) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare un quadro armonizzato per l'accesso disaggregato alla rete locale onde consentire la fornitura concorrenziale di un'infrastruttura di comunicazioni di livello mondiale e a basso costo, come pure di un'ampia gamma di servizi per tutte le imprese e tutti i cittadini della Comunità non può essere conseguito da tutti gli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo in virtù del diritto nazionale o comunitario in vigore e pertanto può essere meglio conseguito dalla Comunità. Il presente regolamento si limita al minimo necessario al fine di conseguire i predetti obiettivi e non va oltre quanto necessario a tale scopo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

ambito di applicazione

⁽¹⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 44.

⁽²⁾ COM(2000) 237.

PROPOSTA MODIFICATA

- (9) Nella raccomandazione 2000/417/CE del 25 maggio 2000, relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità ⁽¹⁾, e nella comunicazione del 26 aprile 2000 ⁽²⁾ la Commissione ha dettato linee guida dettagliate per coadiuvare le autorità nazionali di regolamentazione nel disciplinare equamente le varie forme di accesso disaggregato alla rete locale.
- (10) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare un quadro armonizzato per l'accesso disaggregato alla rete locale onde consentire la fornitura concorrenziale di un'infrastruttura di comunicazioni di livello mondiale e a basso costo, come pure di un'ampia gamma di servizi per tutte le imprese e tutti i cittadini della Comunità non può essere conseguito da tutti gli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo in virtù del diritto nazionale o comunitario in vigore e pertanto può essere meglio conseguito dalla Comunità. Le disposizioni del presente regolamento si limitano al minimo necessario al fine di conseguire i predetti obiettivi e non vanno oltre quanto necessario a tale scopo. Esse sono adottate senza pregiudizio delle disposizioni nazionali conformi al presente regolamento che prevedono misure più dettagliate riguardanti ad esempio la cubicazione virtuale.
- (10 bis) Le disposizioni del presente regolamento integrano il quadro normativo per le telecomunicazioni ed in particolare le direttive 97/33/CE e 98/10/CE; è previsto che il nuovo quadro normativo per le telecomunicazioni elettroniche includerà disposizioni adeguate per sostituire il presente regolamento,

Invariato

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento mira ad intensificare la concorrenza e a stimolare l'innovazione tecnologica nel mercato dell'accesso locale, stabilendo condizioni armonizzate per l'accesso disaggregato all'anello locale, al fine di promuovere la fornitura concorrenziale di un'ampia gamma di servizi di comunicazioni elettroniche.

⁽¹⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 44.

⁽²⁾ COM(2000) 237.

PROPOSTA INIZIALE

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso disaggregato alla rete locale degli operatori di rete notificati alla Commissione dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi un rilevante potere di mercato ai sensi della normativa comunitaria pertinente (in prosieguo «operatori notificati»)

2. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica l'obbligo incombente, in conformità della normativa comunitaria, agli operatori notificati, di osservare il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica fissa pubblica per fornire a terzi i medesimi servizi di trasmissione e di accesso ad alta velocità che forniscono ai propri servizi

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «anello locale», il circuito fisico in rame della rete di accesso locale la sede dell'abbonato del cliente alla centralina, al concentratore o ad altro dispositivo locale equivalente dell'operatore della rete di telefonia pubblica fissa;

PROPOSTA MODIFICATA

Il presente regolamento disciplina l'accesso disaggregato alla rete locale e alle opzioni correlate degli operatori della rete telefonica pubblica fissa che sono stati notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi un rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse ai sensi dell'allegato I, prima parte, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE.

2. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica l'obbligo incombente, in conformità della normativa comunitaria, agli operatori notificati, di osservare il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica fissa pubblica per fornire a terzi i medesimi servizi di trasmissione e di accesso ad alta velocità che forniscono ai propri servizi e a società affiliate.

2 bis Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre misure, in conformità della normativa comunitaria, contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle del regolamento e/o esulanti dal campo di applicazione del presente regolamento, tra l'altro in relazione ad altri tipi di accesso ad infrastrutture locali.

Invariato

- a) «operatore notificato», un operatore della rete telefonica pubblica fissa che è stato notificato dalla propria autorità nazionale di regolamentazione come avente un rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, prima parte, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE;
- b) «beneficiario», il terzo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva 97/13/CE o abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtù della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso disaggregato ad un anello locale;
- a) «anello locale», il circuito fisico a coppia elicoidale metallica che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato al ripartitore principale o ad altro dispositivo locale equivalente dell'operatore della rete di telefonia pubblica fissa;
- a bis) «sottoanello locale», un anello locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;

PROPOSTA INIZIALE

- b) «accesso disaggregato al collegamento locale», sia l'accesso completamente disaggregato nonché l'accesso condiviso all'anello locale; esso non implica cambiamenti della proprietà del collegamento locale in rame;
- c) «accesso completamente disaggregato al collegamento locale», la fornitura dell'accesso alla rete locale in rame storico, in modo tale che il nuovo operatore abbia l'uso esclusivo di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla linea in rame e sia in grado di offrire all'utenza finale una gamma completa di servizi di trasmissione del segnale vocale e di trasmissione dati;
- d) «accesso condiviso al collegamento locale», la fornitura dell'accesso allo spettro delle frequenze non vocali di una linea in rame mediante la quale l'operatore storico fornisce all'utenza finale il servizio telefonico di base, consentendo al nuovo operatore di impiegare tecnologie - quali i sistemi ADSL (linea digitale asimmetrica ad abbonamento) - atte a fornire all'utenza finale servizi supplementari quali l'accesso ad alta velocità ad Internet;
- e) «cubicazione», la messa a disposizione dello spazio fisico e la garanzia delle condizioni tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature di un nuovo operatore in vista dell'accesso del medesimo al collegamento locale.

Articolo 3

Fornitura dell'accesso disaggregato

1. Gli operatori notificati devono mettere a disposizione di terzi, non oltre il 31 dicembre 2000 l'accesso disaggregato al collegamento locale a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie. Gli operatori notificati forniscono ai concorrenti le stesse risorse che esse forniscono a sé stessi o alle proprie affiliate, alle stesse condizioni e negli stessi termini.

PROPOSTA MODIFICATA

- b) «accesso disaggregato al collegamento locale», sia l'accesso completamente disaggregato nonché l'accesso condiviso all'anello locale; esso non implica cambiamenti della proprietà del collegamento locale;
- c) «accesso completamente disaggregato al collegamento locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso all'anello locale o al sottoanello locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- d) «accesso condiviso al collegamento locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso all'anello locale o al sottoanello locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non locale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; l'anello locale continua ad essere impiegato dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico;
- e) «cubicazione», la messa a disposizione dello spazio fisico e la garanzia delle condizioni tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario, come riportato nella sezione B dell'allegato;
- f) «opzioni correlate», le opzioni correlate alla fornitura dell'accesso disaggregato all'anello locale, in particolare la co-locazione, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.

Invariato

1. Gli operatori notificati pubblicano, a partire dal 31 dicembre 2000 e tengono aggiornata un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato ai rispettivi anelli locali e alle opzioni correlate, comprendente almeno gli elementi riportati nell'allegato. L'offerta deve essere sufficientemente disaggregata affinché il beneficiario non debba pagare per elementi o opzioni della rete che non sono necessari alla fornitura dei suoi servizi e contenere una descrizione dell'offerta e delle condizioni e modalità ad essa apparenti, compresi i prezzi.

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli operatori notificati forniscono ai terzi un accesso fisico in qualsiasi punto di terminazione del collegamento o porzione di collegamento locale in rame in cui il nuovo operatore sia effettivamente in grado di collocare e connettere le proprie apparecchiature e risorse di rete allo scopo di fornire servizi al proprio cliente, a livello di centralina, di concentratore o di altra apparecchiatura locale equivalente.

3. Gli operatori notificati pubblicano, non oltre il 31 dicembre 2000, un'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato al collegamento locale e alle risorse correlate, ivi compresa la collocazione, sufficientemente disaggregata, contenente la descrizione della loro offerta e delle condizioni e modalità ad essa afferenti, compresi i prezzi, tenuto conto dell'elenco di cui all'allegato della raccomandazione 2000/417/CE.

Vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione

1. Fintantoché il livello di concorrenza nella rete di accesso locale non sia sufficiente ad impedire la formazione di prezzi eccessivamente elevati, le autorità di regolamentazione nazionali vigilano affinché i prezzi per l'accesso disaggregato al collegamento locale seguano il principio dell'orientamento ai costi. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti, qualora ricorrano giustificati motivi, ad imporre modificazioni all'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato al collegamento locale, compresi i prezzi. Nell'adottare le disposizioni che disciplinano la fissazione dei prezzi e nell'adottare le decisioni che fissano i prezzi dell'accesso disaggregato al collegamento locale, autorità nazionali di regolamentazione procurano che il loro intervento promuova una concorrenza leale e sostenibile.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli operatori notificati accolgono a partire dal 31 dicembre 2000, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, le richieste ragionevoli di accesso disaggregato ai loro anelli locali e alle opzioni correlate presentate dai beneficiari. Le richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi riguardanti la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Gli operatori notificati forniscono ai beneficiari risorse equivalenti a quelle che forniscono a sé stessi o alle proprie affiliate, alle medesime condizioni e negli stessi termini.

2 bis Gli operatori notificati fanno pagare per l'accesso disaggregato all'anello locale e alle opzioni correlate prezzi fissati in base all'orientamento ai costi. L'autorità di regolamentazione nazionale soppriime l'obbligo di fissare i prezzi in base all'orientamento ai costi conformemente all'articolo 4, paragrafo 1c.

Soppresso

Articolo 4

Vigilanza da parte delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano affinché la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato all'anello locale promuova una concorrenza leale e sostenibile.

1 a Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di:

- a) imporre modifiche all'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato all'anello locale e alle opzioni correlate, compresi i prezzi, sempre che tali modifiche siano giustificate;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a risolvere le controversie sorte tra imprese in relazione agli aspetti disciplinati dal presente regolamento in modo rapido, equo e trasparente.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

b) chiedere agli operatori notificati di fornire informazioni pertinenti all'applicazione del presente regolamento;

1 b Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa, qualora sia giustificato, per stabilire condizioni intese ad assicurare l'assenza di discriminazioni, una concorrenza equa, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti.

1 c Quando le autorità nazionali di regolamentazione determinano che il livello di concorrenza nel mercato dell'accesso locale è sufficiente, esse liberano gli operatori notificati dall'obbligo, enunciato all'articolo 3, paragrafo 2bis, di stabilire i prezzi in base all'orientamento ai costi.

2. Le controversie sorte tra imprese in relazione agli aspetti disciplinati dal presente regolamento formano oggetto delle procedure nazionali per la risoluzione di controversie stabilite conformemente alla direttiva 97/33/CE e debbono essere trattate in modo rapido, equo e trasparente.

Invariato

ALLEGATO

ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALL'ANELLO LOCALE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI**A. Condizioni relative all'accesso disaggregato all'anello locale**

- 1) Elementi della rete cui è offerto l'accesso, tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
 - accesso agli anelli locali,
 - nel caso di accesso condiviso all'anello locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di un anello locale;
- 2) Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici (eventualmente, tali informazioni possono essere rese disponibili unicamente alle parti interessate, per evitare problemi di pubblica sicurezza), disponibilità di anelli locali in parti specifiche della rete di accesso;
- 3) Condizioni tecniche relative all'accesso agli anelli locali e alla loro utilizzazione, comprese le caratteristiche tecniche della coppia metallica elicoidale nell'anello locale;
- 4) Procedure di ordinazione e di approvvigionamento, restrizioni all'uso.

B. Servizi di coubicazione

- 5) Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato;
- 6) Opzioni di coubicazione nei siti di cui al precedente punto B5 (compresa la coubicazione fisica e, se del caso, la coubicazione a distanza e virtuale);
- 7) Caratteristiche delle apparecchiature: restrizioni, se del caso, per quanto riguarda le apparecchiature che possono essere coubicate;
- 8) Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificate ai fini di garantire la sicurezza delle rispettive ubicazioni;
- 9) Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti;
- 10) Norme di sicurezza;
- 11) Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di coubicazione limitato;
- 12) Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare le ubicazioni in cui è disponibile una coubicazione fisica, o i siti in cui la coubicazione è stata rifiutata per mancanza di capacità.

C. Sistemi di informazione

- 13) Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, l'approvvigionamento, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione.

D. Condizioni di offerta

- 14) Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e strutture; accordi relativi al livello del servizio, procedure di riparazione delle avarie e di graduale ripristino dei servizi e parametri relativi alla qualità del servizio;
 - 15) Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi;
 - 16) Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e opzione sopra elencata.
-